

Seale

VERBALE

della riunione del 21 novembre 1968

ocati dal Gestore Governativo si sono riuniti nell'ufficio della  
ione a Milano il giorno 21 novembre 1968 i membri della Commissione  
na della Navigazione Lago Maggiore e la Direzione di esercizio,  
il riesame delle richieste presentate dalla C.I. con la lettera  
40 del 12.10.1968.

ampia discussione è stato raggiunto l'accordo sui seguenti punti:

chiesta la corresponsione del pagamento dell'indennità del 9%  
nchè dell'indennità di disagio pasto, al gruppo 33 in arrivo ad In-  
a; la Direzione di esercizio precisa che detta corsa nel periodo  
tivo di effettuazione, pur consentendo nel suo orario ufficiale una  
osta ad Intra superiore all'ora, di fatto parte da Stresa nella quasi  
ormalità dei casi con un certo ritardo, autorizzato dalla predetta Di-  
zione al fine di attendere a Stresa l'imbarco degli studenti. Tale  
tardo comporta poi la necessità di dare la precedenza di attracco  
rante il percorso ad altri natanti con conseguente possibilità di  
ncato ricupero e quindi riduzione del periodo di sosta, che può ri-  
tare talora inferiore ad 1 ora. Considerato che nel periodo esti-  
tali ritardi hanno avuto una ricorrenza di circa il 50% rispetto  
numero totale delle corse, si concorda di attribuire al personale  
il gruppo 33 la sola indennità di disagio pasto (£. 450) per tutto  
periodo dell'orario estivo 1968.

chiesta del pagamento della trasferta, nel giorno di riposo al per-  
onale in servizio nel bacino svizzero e dell'indennità di disagio  
to, quando dovuta, allo stesso personale. Dopo la precisazione  
parte della Direzione di esercizio che, per esigenze di servizio  
quel bacino, difficilmente il personale colà distaccato riesce a  
ere in residenza il riposo giornaliero (10h) ed il successivo  
oso settimanale (24h) la Gestione acconsente che il personale co-  
dato in servizio nel bacino svizzero usufruisca dei predetti ripò-  
nel bacino stesso con la corresponsione della indennità di trasferta,  
ne previsto nella seconda parte punto f) dell'articolo 2 dell'accordo  
dabile 12 settembre 1963. Quanto sopra a decorrere dal 7 aprile 1968.

quanto attiene la richiesta del pagamento del disagio pasto anche  
personale in servizio nel bacino svizzero la Gestione acconsente  
vega riconosciuta la relativa indennità alle stesse condizioni  
on le stesse modalità in atto per il personale che opera nel bacino  
lano. Quanto sopra a decorrere dal 7 aprile 1968.

dei buoni di libero passaggio sui traghetti degli automezzi degli  
nti in servizio.

Gestione precisa che le attuali limitazioni sono in vigore per chiunque  
isca di concessioni gratuite di transito sui traghetti.

Consente comunque che, su richiesta degli agenti, i buoni per il traghetto dell'autovettura possano essere rilasciati con data in bianco e con l'indicazione della targa dell'autoveicolo di proprietà.

ancata denuncia al Fondo Speciale di Previdenza di alcune voci retributive; la Direzione precisa che, come da richiesta della C.I.A., è stato già provveduto a segnalare all'istituto previdenziale le indennità in questione e si è tutt'ora in attesa di conoscere le determinazioni dell'Istituto stesso al riguardo.

pagamento dell'indennità di "disagio pasto" al gruppo F4 ed F9; pagamento di indennità aliscafo agli agenti che hanno effettuato due turni in un solo giorno.

È conosciuto che i gruppi di corse F4 ed F9, in base all'orario, si trovano in navigazione all'inizio del periodo utile per la maturazione del diritto all'indennità di "disagio pasto" la Gestione accoglie la richiesta di pagare la relativa indennità agli equipaggi di detti gruppi con decorrenza dall'inizio dell'orario dell'aliscafo 1968.

pagamento e regolarizzazione delle indennità di mansione per i timonieri di Verbania. La Gestione chiarisce che l'indennità in questione spetta in trentesimi per le giornate di servizio prestato sulle navi traghetto, a tacitazione della seguente doppia prestazione: governo della nave e stivaggio veicoli. Considerato peraltro che nel caso in esame (traghetto Laveno - Laveno) le prestazioni dei timonieri sono fornite con assoluta preponderanza sugli altri servizi e tenuto conto altresì della dizione dell'art. / punto C. dell'Accordo 20 - 21 aprile 1966, si concorda che l'indennità di F. 5.200,- sia corrisposta per l'intero importo mensile ai timonieri e ai timonieri di II classe con residenza di servizio a Verbania con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

atto e sottoscritto

*Alfonso*      *Luigi*      *Antonio*

*Stefano*      *Giuseppe*      *Donato*